

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Il ricorrente deduce che l'intermediario resistente ha concesso a un soggetto terzo, Sig.ra M.D., un finanziamento di € 85.000,00 garantito dal fondo di garanzia PMI nonché dal Sig. I.D. e dal ricorrente, entrambi in qualità di fideiussori. Il finanziamento aveva decorrenza dal 14/04/2013 al 14/03/2023. Il ricorrente sottolinea che la banca non ha mai intrapreso nei suoi confronti alcuna azione di recupero del credito volta a interrompere il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. E tuttavia a causa di tale fideiussione, il ricorrente ha appreso di essere stato segnalato nella Centrale Rischi della Banca d'Italia nonostante la stessa non sia più esigibile visto la Banca, in applicazione del 1957 c.c., non ha intrapreso alcuna azione di recupero del credito entro sei mesi dalla scadenza del debito. Per di più, l'apposizione della clausola volta a derogare a tale norma, nei contratti come quello in esame, è pacificamente ritenuta vessatoria dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ed è di conseguenza nulla. A causa di tale segnalazione, al ricorrente non è stato concesso un mutuo richiesto per l'acquisto di un immobile. L'intermediario, a seguito di reclamo, ha rigettato la contestazione sostenendo la correttezza del suo operato e, pertanto, il ricorrente domanda la declaratoria di nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. e, di conseguenza, l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, con conseguente cancellazione.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente eccepisce, in via pregiudiziale, l'incompetenza temporale dell'ABF, poiché le contestazioni avanzate dalla ricorrente hanno ad oggetto vizi genetici di

un rapporto contrattuale sorto nel 2013. E infatti, giacché il ricorso ha ad oggetto la presunta illegittimità della clausola di rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c., prevista dall'art. 5 del contratto, tale questione è sottratta *ratione temporis* alla cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario al quale è precluso qualsiasi accertamento avente ad oggetto "operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso" e conseguentemente anche l'indagine riguardante la mancata cancellazione di una segnalazione risalente ad epoca di gran lunga antecedente alla data in cui ha inizio la giurisdizione dell'Arbitro Bancario Finanziario. Nel merito, parte resistente deduce che le segnalazioni contestate, di cui il ricorrente non produce alcuna evidenza, sono riconducibili alla fideiussione specifica rilasciata dallo stesso unitamente a un altro soggetto, in favore di un'impresa per il prestito da questa stipulato in data 14.3.2013. Con lettera di messa in mora del 22.2.2023, inviata anche al ricorrente in virtù degli impegni fideiussori rilasciati, l'intermediario, considerato l'insoddisfacente andamento del rapporto, comunicava la revoca immediata degli affidamenti e la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. Con la medesima lettera l'intermediario avvisava altresì gli interessati che il mancato pagamento di quanto dovuto, entro il termine di 7 giorni, avrebbe comportato l'avvio delle azioni legali, nonché l'immediata classificazione e segnalazione alla Centrale dei Rischi alla categoria sofferenza/incagli. Alla luce del mancato adempimento, la posizione veniva segnalata a sofferenza nel marzo 2023. Con successiva lettera del 6.7.2023, inviata anche al ricorrente, la società X incaricata di recuperare il credito inviava nuovo sollecito di pagamento contenente i medesimi avvisi. L'intermediario contesta il richiamo del ricorrente all'art. 1957 c.c., stante l'espressa rinuncia dello stesso al termine di liberazione previsto dalla medesima disposizione normativa, come risulta chiaramente dall'art. 5 del contratto di finanziamento in questione, sottoscritto consapevolmente in data 14.3.2013 dal ricorrente in qualità di fideiussore. Considerate le predette lettere del 22.2.2023 e del 6.7.2023 (con le quali la Banca informava gli interessati in merito all'avvio delle azioni recuperatorie nei confronti degli stessi), la Banca ha in ogni caso correttamente agito nel rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., interrompendo con tali comunicazioni la prescrizione anche nei confronti dei fideiussori. Alla luce di tali rilievi, l'intermediario domanda il rigetto del ricorso e, in subordine, di dichiararne l'inammissibilità.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che la rinuncia alla tutela contenuta nell'art. 1957 c.c. è stata dichiarata da giurisprudenza costante, di legittimità e di merito, quale clausola vessatoria e come tale soggetta al particolare regime di cui agli artt. 33-38 del D.lgs 205/2006 (Codice del Consumo). La clausola "a prima richiesta" può essere dichiarata nulla per vessatorietà se deroga al termine semestrale previsto dall'articolo 1957 c.c. Inoltre, una lettera di messa in mora non è condizione sufficiente per ritenere rispettato il dettato del 1957 c.c. Il ricorso presentato è volto a far accertare la illegittimità della iscrizione del nominativo nella Centrale Rischi e ottenere la conseguente cancellazione, in virtù della nullità, a monte, della clausola del contratto con cui si rinuncia alla tutela ex art.1957 c.c. Poiché, per stessa ammissione dell'Istituto di credito, la segnalazione è avvenuta nell'anno 2023, appaiono certamente rispettate le disposizioni regolamentari per le quali è precluso all'Arbitro Bancario Finanziario qualsiasi accertamento in merito ad operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso: il comportamento illegittimo risale al 2023.

In sede di controrepliche, parte resistente richiama il contenuto delle controdeduzioni e ribadisce la correttezza del proprio operato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c. stante l'avvenuta comunicazione, sia al debitore principale sia ai fideiussori, della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., nonché dell'avvio delle azioni legali (con lettere del 22.2.2023 e del 6.7.2023).

DIRITTO

In via preliminare, è necessario verificare la qualificazione soggettiva del ricorrente al fine dell'individuazione della corretta composizione del Collegio. Il ricorrente nel modulo del ricorso si

qualifica come “consumatore”. La questione al centro del ricorso attiene alla legittimità dell’iscrizione in Centrale Rischi (CR) del nominativo del ricorrente il quale, insieme a quello di altro soggetto, risulta segnalato per la garanzia fideiussoria rilasciata a favore di un’impresa individuale. Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5368/2016, ha affrontato la questione del c.d. “professionista di rimbalzo”, stabilendo che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Tra i documenti versati in atti non ve n’è alcuno da cui poter anche solo desumere l’eventuale coinvolgimento del ricorrente nell’impresa garantita. Dal tenore del contratto di finanziamento emerge soltanto che il ricorrente assume la fideiussione del prestito erogato all’impresa al fine di rilevare un’attività preesistente. Va, pertanto, confermata la qualificazione del ricorrente come consumatore.

In via pregiudiziale, va esaminata l’eccezione di incompetenza temporale. Il ricorso verte sull’accertamento dell’avvenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della garanzia prestata dal ricorrente in favore di un prestito richiesto da una ditta individuale e, a tal fine, il ricorrente invoca l’accertamento incidentale della nullità per abusività della clausola contrattuale che deroga al disposto dell’art. 1957 c.c. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale rilevando che la domanda di accertamento della decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c. implica che l’Arbitro si pronunci su asseriti vizi genetici di un contratto che risale al 2013. In sede di repliche, il ricorrente contesta l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza temporale dell’ABF sollevata dall’intermediario, in quanto la presente controversia trova la sua genesi nell’illegittimità dell’iscrizione del nominativo nella Centrale Rischi che per stessa ammissione dell’Istituto di credito è avvenuta nell’anno 2023. Tale segnalazione deve essere cancellata in virtù della mancata attivazione della procedura di recupero coatto del credito e della nullità, a monte, della clausola del contratto con cui il ricorrente avrebbe rinunciato alla tutela ex art. 1957 c.c. L’intermediario resistente, in sede di controrepliche, osserva che ha comunque correttamente agito nel rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c. alla luce dell’avvenuta comunicazione, sia al debitore principale sia ai fideiussori, della decadenza dal beneficio del termine di cui all’art. 1186 c.c. nonché dell’avvio delle azioni legali (con lettere del 22.2.2023 e del 6.7.2023).

Va sottolineato che il contratto di finanziamento corredato della garanzia del ricorrente è stato stipulato in data 14.3.2013 e contiene una clausola (art. 5) che contiene l’espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all’art. 1957 c.c., invocato invece dal ricorrente a fondamento delle sue domande. Tenuto conto della data di presentazione del ricorso, la competenza dell’Arbitro è circoscritta al periodo successivo al 08/10/2019. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, le c.d. Disposizioni ABF, alla Sezione. 1, par. 4, prevedono che «non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso». Sul perimetro della competenza temporale, i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5674/2013) hanno stabilito che in caso di controversia che verte su un rapporto negoziale sorto anteriormente al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della competenza temporale dell’Arbitro, è dirimente la *causa petendi* del ricorso, distinguendosi fra l’ipotesi in cui questa si fondi su vizi genetici dell’atto (dando luogo all’incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda gli effetti del negozio giuridico prodottisi dal sesto anno antecedente in poi, sussistendo in tale ultima ipotesi la competenza dell’ABF. Tali principi sono stati confermati, di recente, dal Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 11407/2024, ha enunciato il seguente principio di diritto: «È inammissibile l’accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al

rapporto in corso di svolgimento». Le domande proposte da parte ricorrente consistono: 1) nell'accertamento della illegittimità e della vessatorietà della clausola di rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c., prevista dall'art. 5 del contratto di prestito stipulato il 14.3.2013; 2) nell'accertamento della decadenza della garanzia; 3) nell'accertamento della illegittimità dell'iscrizione del nominativo del ricorrente nella Centrale Rischi; 4) nella cancellazione delle segnalazioni illegittime. Giacché tutte le domande presuppongono l'accertamento incidentale della nullità per abusività ex artt. 33 e 36 codice del consumo e tale accertamento attiene a un vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie da parte dell'ABF, le domande vanno dichiarate inammissibili per incompetenza temporale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE